



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Regione Campania, con sede legale in Napoli, Via Santa Lucia n. 81, C.F. 80011990639, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore (di seguito “**Regione**”), ovvero suo delegato alla sottoscrizione ai sensi della deliberazione di Giunta regionale di approvazione del presente schema;

E

il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (di seguito denominato **CREA**), con sede legale in 00184 Roma, Via della Navicella n. 2/4, Codice Fiscale 97231970589, Partita IVA 08183101008, nella persona del Prof. Andrea Rocchi, in qualità di Presidente e rappresentante legale dell'Ente, per la carica domiciliato presso la suindicata sede dell'Ente.

PREMESSO CHE

La Regione Campania:

- A. ai sensi dell'Articolo 7 del suo Statuto, promuove l'iniziativa economica e la coesione economico-sociale, favorendo lo sviluppo sostenibile e l'innovazione;
- B. ha tra le sue funzioni la creazione, lo sviluppo e la regia del Sistema della Conoscenza e dell'Innovazione in Agricoltura (Agricultural Knowledge and Innovation System – Akis) regionale;
- C. attraverso la Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha la competenza per l'elaborazione delle linee di programmazione e coordinamento delle politiche regionali in materia di Sviluppo Rurale, i connessi rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea, delle Amministrazioni nazionali e, inoltre, per l'indirizzo ed il coordinamento della ricerca nei settori agricolo, agroalimentare e forestale, per la promozione dell'innovazione e per il trasferimento dei risultati della ricerca;
- D. con DGR n. 51 del 19 febbraio 2026 ha preso atto delle Decisioni di esecuzione C (2025) 8022 final del 27 novembre 2025 e C (2026) 745 final dell'11 febbraio 2026, con cui la Commissione ha approvato rispettivamente la quinta modifica (versione 6.1) e la sesta modifica (versione 7.1) del PSP 23-27;
- E. con DRD n. 69 del 6 marzo 2026 ha approvato il Complemento per lo sviluppo rurale del Piano Strategico PAC 2023-2027 della Regione Campania (CSR Campania 23/27), versione 7.0;

- F. ha previsto, per il periodo di programmazione delle risorse FEASR 2023/2027, una molteplicità di interventi tesi, in modo coordinato e coerente, alla costruzione dell'AKIS regionale e, più in generale, allo sviluppo dei comparti agroalimentare e forestale e delle aree rurali della Regione;

Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA):

- A. è Ente di ricerca italiano con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), ricompreso tra gli enti del comparto ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q) decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, istituito dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e successivamente riordinato dall'art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;
- B. è il principale Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico e forestale, della nutrizione umana e degli alimenti e bioeconomia;
- C. è organizzato in 12 Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite dal Piano triennale di attività, sviluppando percorsi di innovazione tecnologica, sostenendo obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorendo l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolando sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, a favore dello sviluppo economico nel settore agricolo, forestale, ittico e agroindustriale;
- D. sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e sociali relative al settore agroalimentare, forestale e della pesca;
- E. promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, le Università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo e svolge di conseguenza funzioni di supporto e di collaborazione con le stesse;
- F. favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza;

CONSIDERATO CHE:

- a. le parti concordano nel riconoscere l'importanza epocale dei cambiamenti climatici e del loro impatto non soltanto sul sistema produttivo del cibo, ma anche sulla manutenzione e gestione del territorio, del mantenimento degli ecosistemi e della biodiversità animale e vegetale, e, in ultima analisi, sul diritto alla salute ed al benessere delle persone e degli animali;
- b. viene quindi riconosciuta come urgente ed inderogabile la necessità di sviluppare innovazioni di prodotto, di processo, organizzative, sui temi connessi all'adattamento al cambiamento climatico delle comunità e dei territori, al miglioramento della competitività e del posizionamento degli agricoltori nella catena del valore del cibo, alla mitigazione dell'impatto delle pratiche produttive sugli ecosistemi, sull'ambiente, sulle acque, sulla comunicazione degli

impegni sostenuti dagli agricoltori in materia ambientale alla società civile ed ai consumatori, perché ne sia riconosciuto il valore collettivo e diffuso per tutta la collettività, in quanto decisivo non soltanto dal punto di vista dell'apporto alle economie locali, ma anche alla salvaguardia del diritto alla salute ed al benessere di ogni persona;

- c. le Parti intendono esplorare possibili opportunità di collaborazione con l'obiettivo di creare sinergie tra le iniziative reciprocamente avviate o in fase di avvio, per potenziare il trasferimento della conoscenza e aumentare l'impatto a livello regionale dell'innovazione tecnologica in campo agroalimentare;
- d. le Parti concordano quindi di operare secondo le modalità descritte nel presente Protocollo di Intesa, il cui schema è stato approvato con deliberazioni assunte dagli organi rispettivamente competenti per ciascuna Parte, da intendersi in ogni caso quale accordo avente natura non vincolante e che non determina alcun obbligo in capo alle Parti, le quali agiranno in via autonoma e senza che da ciò ne derivi alcun obbligo né impegno a stipulare successivi accordi.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate

CONCORDANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di intesa (di seguito "Protocollo"), che disciplina e regola i rapporti tra la Regione e il CREA (di seguito "le Parti") nell'ambito di applicazione di cui al successivo art. 2.

Articolo 2

Finalità

Il presente Protocollo è finalizzato a definire e sviluppare una collaborazione strategica tra le Parti, volta a rafforzare il sistema della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura (AKIS regionale), attraverso l'integrazione tra politiche pubbliche, ricerca, consulenza, formazione e sistema produttivo.

Le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, intendono promuovere una sinergia tecnico-scientifica e istituzionale orientata a sostenere lo sviluppo sostenibile, resiliente e competitivo del sistema agricolo, agroalimentare e forestale regionale, anche in relazione alle sfide poste dai cambiamenti climatici, dalla transizione ecologica e dall'evoluzione dei mercati.

In tale ambito, la collaborazione è finalizzata a rafforzare la capacità del sistema regionale di generare, condividere e applicare conoscenza e innovazione, migliorando il collegamento tra ricerca e sistema produttivo, supportando l'elaborazione e l'attuazione delle politiche pubbliche e contribuendo alla valorizzazione delle filiere agroalimentari e delle aree rurali.

Il presente Protocollo costituisce altresì il quadro di riferimento per la promozione di iniziative congiunte in materia di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico, nonché per la partecipazione coordinata a programmi e strumenti di finanziamento regionali, nazionali ed europei.

Articolo 3

Tipologia delle azioni programmatiche

La collaborazione tra le Parti si realizza attraverso l'attivazione di azioni programmatiche di natura tecnico-scientifica, istituzionale e operativa, funzionali al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 2.

In tale ambito, le Parti cooperano nello sviluppo di attività di ricerca di base e applicata, sperimentazione e innovazione, finalizzate a sostenere la competitività, la sostenibilità e la resilienza del sistema agricolo, agroalimentare e forestale regionale, anche con riferimento alle sfide poste dai cambiamenti climatici, dalla transizione ecologica e dalla gestione sostenibile delle risorse naturali.

Le Parti promuovono il trasferimento tecnologico e la diffusione dell'innovazione, favorendo il collegamento tra ricerca, imprese, consulenza, formazione e pubblica amministrazione, anche attraverso iniziative dimostrative, azioni pilota, attività divulgative e reti di cooperazione.

La collaborazione comprende altresì la realizzazione di studi, analisi, strumenti tecnico-scientifici e sistemi informativi a supporto della programmazione regionale e dei processi decisionali pubblici, nonché attività finalizzate alla raccolta, integrazione e valorizzazione dei dati territoriali e settoriali.

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, favorisce la diffusione delle soluzioni tecnologiche, delle innovazioni e dei risultati della ricerca sviluppati o promossi dal CREA, al fine di sostenere la resilienza, la sostenibilità e la competitività delle filiere agroalimentari regionali.

La collaborazione si esplica inoltre nello sviluppo di iniziative nei principali ambiti di interesse strategico per il sistema agricolo regionale, quali il rafforzamento dei sistemi agrometeorologici, la gestione sostenibile delle risorse idriche e dei suoli, la tutela delle acque, la gestione dei reflui zootecnici, la digitalizzazione e innovazione dei sistemi produttivi agricoli e forestali, nonché la valorizzazione delle aree rurali e delle filiere agroalimentari.

Le Parti favoriscono, inoltre, la realizzazione di attività di confronto tecnico-scientifico, divulgazione e comunicazione, anche mediante l'organizzazione congiunta di eventi, seminari, tavoli tematici e iniziative informative, nonché attraverso la partecipazione coordinata a programmi e progettualità di livello regionale, nazionale ed europeo.

Le azioni programmatiche previste dal presente Protocollo saranno attuate mediante specifici accordi esecutivi, nei quali saranno definiti di volta in volta i contenuti operativi, i Centri del CREA coinvolti, le modalità di realizzazione, le tempistiche, gli eventuali profili finanziari e il coinvolgimento di ulteriori soggetti pubblici e privati.

A tal fine, le Parti potranno mettere reciprocamente a disposizione strutture, attrezzature, competenze, dati e servizi necessari allo svolgimento delle attività previste.

Resta ferma la possibilità di estendere, di comune accordo, gli ambiti di collaborazione ad ulteriori tematiche di interesse strategico, in coerenza con l'evoluzione delle politiche pubbliche e dei fabbisogni del sistema agricolo regionale.

Articolo 4

Referenti

La Regione Campania designerà, con provvedimento successivo all'approvazione del presente Protocollo, un proprio delegato ad instaurare con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria accordi di collaborazione e supporto tecnico per l'attuazione delle politiche della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Il CREA designa il Presidente Prof. Andrea Rocchi e la Dott.ssa Roberta Ciaravino quali referenti per i rapporti previsti dal presente Protocollo con l'Assessorato all'Agricoltura della Regione Campania.

I Referenti avranno il compito di definire i temi programmatici sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti, nonché la definizione di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali contributi economici.

Le attività svolte dai referenti sono da intendersi a titolo gratuito.

Articolo 5

Entrata in vigore, durata e decorrenza

Il presente Protocollo ha validità di quattro anni a partire dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato per iscritto previo espresso accordo tra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo la stipula di un nuovo accordo.

Qualsiasi modifica del presente Protocollo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe le Parti.

Articolo 6

Proprietà e utilizzazione dei risultati

La proprietà dei risultati realizzati in attuazione del presente Protocollo appartiene in via ordinaria ad entrambe le Parti. Tuttavia, gli eventuali Accordi esecutivi che ne dovessero discendere

potranno disciplinare la proprietà intellettuale dei risultati ottenuti, attribuendone la titolarità ad una delle Parti ovvero ad entrambe in forma congiunta.

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte sono oggetto di diritto esclusivo della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

La pubblicazione dei risultati scientifici ottenuti nell'ambito del presente Protocollo e degli eventuali Accordi esecutivi verrà effettuata previo accordo tra le Parti.

Le Parti, in tutti i casi in cui utilizzino o richi amino attività definite in attuazione del presente Protocollo, sono tenute a citare lo stesso nonché la controparte contraente in qualità di partner.

Articolo 7

Uso dei segni distintivi

Al fine di realizzare una appropriata pianificazione delle attività di comunicazione inerenti al presente Protocollo, le Parti si impegnano a concordare l'uso dei segni distintivi nei singoli Accordi esecutivi, in conformità alle linee guida per l'uso dei marchi che vengano fornite dal titolare dei relativi diritti, di cui si dà atto di averne appreso conoscenza.

L'utilizzazione dei loghi della REGIONE e del CREA, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente alle finalità e all'oggetto di cui agli articoli 2 e 3 del presente Protocollo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Articolo 8

Tutela della riservatezza e utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche

Le Parti si impegnano a mantenere riservati e a conservare con la massima diligenza i dati e le informazioni reciprocamente scambiati in relazione al presente Protocollo, obbligandosi altresì ad adottare ogni necessaria precauzione, al fine di salvaguardare la riservatezza e la segretezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi. Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle Parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta dell'altra Parte.

Resta ferma la necessità di concordare i termini e le modalità delle pubblicazioni e, comunque, entrambe le Parti sono tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro didattico o di ricerca.

È consentito a ciascuna delle Parti, di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto del Protocollo.

Articolo 9

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679 ("GDPR"), le Parti sono informate che i dati personali contenuti nel presente Protocollo ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell'esecuzione dello stesso, nonché ogni altro dato presente negli Atti derivanti dal presente Protocollo, saranno trattati conformemente al GDPR, al D. Lgs. 196/2003

così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii. e per le sole finalità oggetto del presente atto.

2. I dati personali saranno conservati per la durata dell'intero rapporto e comunque sino al termine prescrizione di legge. Gli interessati possono esercitare, laddove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR. Gli stessi hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e con le modalità previste dall'art. 77 e di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria (art. 79 GDPR).
3. Qualora conseguano al presente Protocollo degli accordi esecutivi, gli stessi avranno ad oggetto anche la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, per stabilire i rispettivi ruoli e responsabilità relativi alla corretta gestione dei dati oggetto delle singole iniziative.
4. Il Responsabile protezione dati nominato da REGIONE è contattabile al seguente indirizzo: dpo@pec.regione.campania.it; il Responsabile della protezione dei dati nominato dal CREA è contattabile al seguente indirizzo: responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

Articolo 10

Tutela della sicurezza

In ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, "*Testo Unico in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori*" e ss.mm.ii") le Parti si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di ridurre al minimo i rischi per i soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'attività complessiva.

Il personale di una delle Parti che si rechi presso le strutture dell'altra per l'esecuzione delle attività del presente Protocollo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso le strutture della Parte ospitante.

Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il proprio personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente Protocollo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni. Inoltre, le parti verranno reciprocamente informate, al fine di uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Protocollo, nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. e a garanzia delle misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute nei luoghi di lavoro.

Articolo 11

Recesso

A entrambe le Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Protocollo con un preavviso di 60 giorni da comunicare alla controparte tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

Restano salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso, ivi compresi gli impegni eventualmente già assunti dalle Parti, che devono comunque essere portati a compimento.

Articolo 12

Oneri finanziari

Le Parti dichiarano che il presente Protocollo non comporta alcun aggravio finanziario sul proprio bilancio. Ogni definizione di eventuali fonti di finanziamento per le attività da sviluppare è demandata ad eventuali accordi esecutivi.

Articolo 13

Oneri fiscali

Il presente Protocollo costituisce unico originale in formato elettronico è sottoscritto dalle Parti in modalità digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della L. 241/1990.

Lo stesso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4.

Le spese di registrazione saranno sostenute a cura della parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa A del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. il presente Protocollo è soggetto ad imposta di bollo che sarà a carico della parte proponente [oppure: *sarà equamente ripartita tra le Parti / ed assolta da ciascuna Parte in parti uguali con le seguenti modalità: dal XXX tramite _____; dal CREA ex art. 15 del sopra citato D.P.R. 642/1972 (autorizzazione n° 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione del Lazio - Ufficio Gestioni Tributi)*].

Articolo 14

Controversie e foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Protocollo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione in via amichevole della controversia stessa, la controversia sarà devoluta al Foro territorialmente competente ai sensi della normativa vigente.

Articolo 15

Comunicazioni

Le Parti eleggono domicilio presso le sedi come specificate nella descrizione dello stesso Protocollo.

Per eventuali comunicazioni inerenti al presente Protocollo, le Parti danno atto che i rispettivi indirizzi di posta elettronica sono:

REGIONE CAMPANIA: agricoltura@pec.regione.campania.it;

CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria:
crea@pec.crea.gov.it

La variazione dei recapiti sopraindicati dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra parte.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Regione Campania

IL PRESIDENTE

**Per il Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria**

**IL PRESIDENTE
Prof. Andrea Rocchi**

Il presente Protocollo di Intesa è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 01 esemplare digitale che le Parti stesse, sottoscrivendo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e del DPCM 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.